



Chartered 1991

# Assoacustici News

## ASSONEWS 2009-3

a cura di Barbara Uggè

Assemblea ASSOACUSTICI

### ASSEMBLEA SOCI ASSOACUSTICI

MILANO 28 APRILE 2009 dalle ore 10.00 alle 13.00

c/o Sala cinematografica Orizzonti Piazza Damiano Chiesa 7  
Milano

O.d.G.:

1. Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea;
2. Approvazione Ordine del Giorno;
3. Relazione del Presidente e del Consiglio ;
4. Relazione del Tesoriere: bilancio consuntivo 2008;
5. Relazione dei Sindaci: bilancio consuntivo 2008 ;
6. Approvazione bilancio consuntivo 2008;
7. Ratifica quote associative 2009;
8. Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2009;
9. Verifica ed approvazione del Tariffario 2009;
10. Varie ed eventuali

**Si ricorda ai soci che il 31 dicembre 2008 è scaduto il termine per il pagamento delle quote associative annuali 2009. Per poter accedere all'assemblea indetta, i Soci devono essere in regola con il pagamento delle suddette quote.**

### SEMINARIO ASSOACUSTICI

MILANO 28 APRILE 2009

**DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.00**

c/o Sala cinematografica Orizzonti  
Piazza Damiano Chiesa 7 Milano

**“Normativa tecnica di supporto al D. Lgs. 81/2008, titolo VIII Capo II (rumore)”**

Relatore: Ing. Stefano Casini

#### Scaletta dell'intervento

- Breve illustrazione contenuti del D. Lgs. 81/2008 titolo VIII Capo II
- Parti salienti e novità della UNI 9432/2008 e della EN 458/2005
- Work in progress della UNI sul PARE
- Presentazione aggiornamento del software “ RUMOURS”

Presentazione a Pag. 5 →

SEMINARIO ASSOACUSTICI

### CONSIGLIO DIRETTIVO

**Presidente** Federico Patané **Vice Presidente** Michele Fumagalli e Paolo Giacomini **Segretario** Aldo Rebeschini **Tesoriere** Massimo Mondelli  
**Consiglieri** Folco De Polzer, Paolo Grassi e Andrea Tombolato.

#### INDICE

Pag. 1: **Assemblea Assoacustici e Seminario Assoacustici;**  
da Pag. 2 " **Articoli DLgs 81/08;**  
Pag. 4: **Nuove Sentenze;**  
Pag. 5: **continua...Nuove Sentenze**  
Bologna 2009



Per arrivare in sede

**Telefono Segreteria**

**+39 (02) 33608999**

**Sede: Via Alcuino 7/D**

**20149 MILANO**

**Fax +39 (02) 3451811**

**Sito Internet:**

<http://www.assoacustici.it>

**e-mail:**

[segreteria@assoacustici.it](mailto:segreteria@assoacustici.it)

# Le novità introdotte dal Titolo VIII del DLgs 81/08 relativamente al rischio rumore

di R. Ceron e L. Baudino (ASL CN1)

Come noto il D. Lgs. 81/08 ha riservato un Titolo apposito, l'VIII, alla trattazione completa dei rischi relativi agli agenti fisici, e cioè esplicitamente ai seguenti agenti: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima ed atmosfere iperbariche. A rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, e radiazioni ottiche artificiali sono dedicati specificatamente i Capi da II a V del titolo VIII, mentre il Capo I tratta delle disposizioni generali a tutti i rischi fisici sopra elencati. Relativamente al presente articolo verrà fatto il punto sul rischio rumore, anche in ragione del numero elevato di esposti e di soggetti professionalmente audiolesi.

In particolare cercheremo di riassumere di seguito le novità più significative introdotte dal D. Lgs. 81/08 premettendo che il decreto nulla innova circa i valori limite di esposizione (VLE) e i valori inferiori e superiori di azione (rispettivamente VIA e VSA) in ciò rimanendo in linea con quanto già sancito dal precedente D.Lgs. 195/06.

L'art. 189 introduce il concetto del "Livello settimanale massimo ricorrente" inteso come descrittore di esposizione cui ricorrere in caso di variabilità del livello di esposizione settimanale. L'art. 190, al comma 3 fornisce indicazioni sui metodi e le strumentazioni utilizzate specificando che "devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche". A questo proposito si ricorda che è di recente emanazione la versione aggiornata della norma UNI 9432/2008 (pubblicata nel giugno di quest'anno) che viene incontro alle esigenze di standardizzazione in merito a tipologia della strumentazione da utilizzare, periodicità delle tarature della strumentazione, metodi di campionamento, etc., e che rappresenta dunque un documento di fondamentale importanza per i professionisti del settore.

E' totalmente di nuova formulazione l'art. 191 dal titolo "Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile" che risponde all'esigenza di poter definire con un unico dato esposizioni molto variabili nel tempo. Per quanto il decreto faccia riferimento alla settimana quale intervallo di tempo massimo su cui valutare l'esposizione, l'art. 191 permette di attribuire *ex lege* ai lavoratori soggetti ad elevata fluttuazione dei livelli di esposizione un LEX al di sopra del valore superiore di azione (VSA) garantendogli nello stesso tempo sia la sorveglianza sanitaria che la disponibilità di DPI nonché l'informazione e la formazione di base.

Di fondamentale importanza l'innovazione introdotta dal comma 2 dell'art. 192 (ex art. 49 *sexies* del D.Lgs. 195/06) laddove dispone che, se i valori inferiori di azione sono superati, il datore

di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione. La portata di questo provvedimento è davvero elevata e induce tutti coloro i quali hanno lavoratori esposti a più di 80 dB (A) o a più di 135 dB (C) di picco a programmare ed attuare interventi di bonifica (tecnici) o di organizzazione interna per ridurre l'esposizione. Ricordiamo che il precedente D.Lgs. 185/06 poneva tale incombenza al di sopra dei valori superiori di azione. All'art. 193 (ex 49 *septies* del D.Lgs. 195/06) appare degna di nota la variazione del testo del comma 1, lettera b), e cioè la sostituzione della locuzione "fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i DPI" con il dettato "esige che i lavoratori utilizzino i DPI", il cui tenore letterale si presta a minori dubbi interpretativi. Il comma 2 - 1° periodo è inoltre di formulazione più dettagliata rispetto alla previgente normativa, in quanto precisa che il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione dei DPI solo ai fini di valutare, oltre che il rispetto dei VLE (come nel precedente testo del corrispondente articolo ex D. Lgs. 195/06) anche l'efficienza dei D.P.I. affermando, nel 2° periodo, il principio che questi si considerano adeguati alla norma allorquando, correttamente indossati, mantengono un livello di rischio uguale o inferiore ai livelli inferiori di azione.

L'art. 195 dal titolo "informazione e formazione dei lavoratori" è stato scritto in forma sintetica, evitando di dettagliare i contenuti dei medesimi istituti formativi e informativi, per i quali viene fatto rimando alle disposizioni generali in merito relative agli agenti fisici (art 184).

L'art. 196 comma 1 precisa che la periodicità del controllo sanitario deve essere di norma annuale, salvo diversa valutazione del medico competente, e introduce la facoltà, da parte dell'organo di vigilanza di stabilire contenuti e periodicità diverse da quelle prescritte dal Medico Competente.

Si ricorda, infine, che il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con l'ISPESL, nel Luglio 2008 ha pubblicato le Prime Indicazioni Applicative sui Capi I, II e III (rispettivamente: disposizioni generali, rumore e vibrazioni) del decreto 81/08. Tale documento si pone in premessa l'obiettivo di indicare "percorsi legislativamente corretti e tecnicamente attuabili", pur nella consapevolezza che "il dibattito tecnico e la produzione normativa sono ancora in corso o appena avviati", riprendendo la forma di FAQ (Frequently Asked Questions) già sperimentata in occasione della pubblicazione delle precedenti indicazioni operative per i decreti 187/2005 (vibrazioni) e 195/2006 (rumore).

Il documento è scaricabile da diversi siti, si riporta quello dell'ISPESL:

[www.ispesl.it/linee\\_guida/Fattore\\_di\\_rischio/LGAFisici08-07-10.pdf](http://www.ispesl.it/linee_guida/Fattore_di_rischio/LGAFisici08-07-10.pdf)

DA "lo scelgo la sicurezza" dicembre 2008

# Le novità introdotte dal dlgs 81/08 sul rischio vibrazioni

di S. Alfonso e C. Gamba (ASL CN1)

Con il numero precedente sono state trattate le novità introdotte dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai rischi di natura fisica, con particolare riferimento al rischio rumore. Estenderemo con il presente articolo la precedente trattazione, parlando del rischio vibrazioni meccaniche, normato al capo III del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08.

Rispetto al precedente assetto normativo, che era stato definito dal D.Lgs. 187/2005, le novità più significative introdotte dal D. Lgs. 81/08 sono indicate nell'art. 201, ove troviamo l'introduzione di valori limite su periodi brevi, l'abbassamento del valore limite di esposizione giornaliero per quanto concerne il corpo intero ed il concetto di livello massimo giornaliero. Ove si faccia specifico riferimento a tale articolo, si potrà infatti osservare come vi venga inserito un valore limite giornaliero su periodi brevi pari a  $20\text{m/s}^2$  per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio (comma 1 lettera a sub 1), ed a  $1,5\text{m/s}^2$  per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (comma 1 lettera b sub 1). Nel medesimo comma il valore limite di esposizione giornaliero per le vibrazioni trasmesse al corpo intero viene ridotto da  $1,15$  a  $1,0\text{ m/s}^2$ , mentre all'art. 201 comma 2 viene precisato che in caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

Facendo inoltre riferimento alle novità introdotte in merito agli elementi di cui il datore di lavoro deve tenere conto ai fini della valutazione dei rischi, è possibile rilevare come nell'art. 202 comma 5 lett. h vengano elencate esplicitamente, quali condizioni di lavoro particolari, le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico

biomeccanico degli arti superiori e del rachide. Va inoltre rilevato come non siano stati riproposti i differimenti dei termini per l'entrata in vigore dei valori limite di esposizione previsti dall'art 13 della precedente normativa (6 luglio 2014 per il settore agricolo e forestale e 6 luglio 2010 per le attrezzature esistenti al 6/6/2007).

Si ricorda infine che il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con l'ISPESL, nel Luglio 2008 ha pubblicato le Prime Indicazioni Applicative sui Capi I, II e III del Decreto Legislativo 81/2008 disponibili nel sito dell'IspeSl:

[www.ispesl.it/linee\\_guida/Fattore\\_di\\_rischio/LGAFisici08-07-10.pdf](http://www.ispesl.it/linee_guida/Fattore_di_rischio/LGAFisici08-07-10.pdf)

riprendendo la forma di FAQ (Frequently Asked Questions) già sperimentata in occasione della redazione in data 22/12/2006 delle precedenti indicazioni operative per il decreto legislativo 187/2005 (vibrazioni).

Rimandando a tale documento per ulteriori dettagli, pare utile nell'ambito della presente nota ricordare, a proposito del concetto di nuova introduzione di "periodi brevi" non quantificato numericamente dal D.L.vo 81/08, che dalle prime indicazioni suggerite dal Coordinamento Tecnico Interregionale, in attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa, per "periodi brevi" si debba intendere un valore di  $a_w$  corrispondente al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine, e cioè almeno 1 minuto per il sistema mano - braccio ed almeno 3 minuti per il corpo intero.

DA "Io scelgo la sicurezza" marzo 2009

## SENTENZE

**Corte di Cassazione sez. I Penale  
Sentenza n. 25716 del 25 giugno 2008;**

“ Rumori, musica, locali notturni, musica in pubblico, disturbo quiete pubblica”.

**Corte di cassazione sez. II Civile  
Sentenza n. 7856 del 26 marzo 2008;**

“ Condominio, animali, rumori, inquinamento acustico, danni, procedura civile, condanna alle spese. “Gli attuali ricorrenti avrebbero potuto dolersi della condanna alle spese solo ove fossero risultati totalmente vittoriosi, mentre, invece, essi sono stati risultati vittoriosi soltanto in relazione ad un aspetto secondario del giudizio di appello (regolamento delle spese del giudizio di primo grado).””

**Corte di Cassazione sez. I Penale  
Sentenza n. 246 del 07 gennaio 2008;**

“Rumori, penale, civile, disturbo, indeterminatezza del numero delle vittime. "Pur risultando provato, mediante le deposizioni delle persone lese e gli accertamenti di P.G., che i bambini venivano lasciati liberi di gettare a terra biglie e altri giocattoli, di trascinare oggetti sul pavimento in

orari, 5 e 6 del mattino, destinati al riposo delle persone, nonché il totale disinteresse per il disturbo arrecato e più volte segnalato, deve rilevarsi che per la sussistenza del reato deve essere provato, non l'effettivo disturbo a più persone, ma l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 18 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290); nel caso di specie i rumori provocati erano idonei ad arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante” .

**Corte di Cassazione sez. III Penale  
Sentenza n. 44815 del 30 novembre '07**

Penale, sassi, disturbo quiete pubblica. “Nel caso in esame, invece il fatto, pur rimanendo tale nei suoi elementi descrittivi contenuti nel campo di imputazione, lancio di un sasso contro la parte offesa, è stato ridimensionato nei suoi elementi oggettivi in quanto si è escluso nell'imputato la volontà di infliggere una menomazione fisica alla parte lesa o di volerne danneggiare l'auto, sicchè l'ipotesi delittuosa, è stata degradata nella figura contravvenzionale, di cui all'art., 674 c.p. del resto conforme alla tesi dell'imputato, di cui è stato assicurato il diritto alla difesa.”

## SENTENZE

Corte di Cassazione sez. VII Penale  
Sentenza n. 26107 del 16 maggio 2006;  
Rumori, risarcimento, animali domestici.

Tribunale di Caltagirone sez. Penale  
Sentenza n. 641 del 13/12/2002;  
Inquinamento acustico, attività  
rumorose.

Corte Suprema di Cassazione sez. IV  
Penale 7941 del 07 luglio 2000;  
Lesioni personali colpose, sindrome  
ansioso-depressiva provocata da  
perduranti rumori e rimborsi causati da  
allenamento sportivo nell'abitazione  
sovrastante.

## Seminario Assoacustici

continua da pag. 1

## Presentazione:

Il D. Lgs. 81/2008 riprende quasi per intero il contenuto del previgente D. Lgs. 195/2006, e come il precedente è, a differenza del D. Lgs. 277/91, privo di allegati tecnici, rimandando alle norme di buona tecnica le procedure di misurazione del rumore, di valutazione dell'esposizione e di programmazione degli interventi di bonifica.

Per la scelta dei dispositivi di protezione uditivi era già presente la UNI EN 458/95, aggiornata poi nel 2005; per la misurazione esisteva la UNI 9432/2002, che però in alcuni aspetti diventava superata dai contenuti del D. Lgs. 81/2008. Nel 2008 è stata emanata la UNI 9432/2008 per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori, che, oltre ad allinearsi al dettato legislativo, rispetto alla versione del 2002 ha introdotto ampie sezioni dedicate all'incertezza di misura e ai dispositivi di protezione uditivi; con l'ausilio della 9432/2008 e della EN 458 è quindi possibile effettuare una valutazione del rischio rumore conforme al D. Lgs. 81/2008.

Esaurita la fase di valutazione del rischio, è ancor più importante programmare ed effettuare una serie di interventi volti a ridurlo al minimo, ma ad oggi manca uno standard che guidi alla stesura del programma di interventi da effettuare; anche per questo aspetto, è prossima al rilascio (estate/autunno 2009) una norma UNI che definisce il formato con cui elaborare il Programma Aziendale di Riduzione dell'Esposizione (PARE) al rumore, ed è dotata a supporto di tabelle che aiutano a scegliere la tipologia di intervento più idoneo.

Per l'occasione, lo scrivente ha aggiornato il noto **software Rumours**, sia nelle procedure di calcolo relative alla nuove UNI 9432 ed EN 458, sia introducendo la procedura per generare il PARE; verrà illustrato, anche con esempi numerici, l'uso corretto del software.

programma in prima pagina



## BOLOGNA

## QUARTIERE FIERISTICO

10 - 12 giugno 2009

**Assoacustici sarà presente durante tutta la manifestazione con un Stand Istituzionale e nella giornata dell'11 giugno 2009 dalle ore 14.30 con un seminario gratuito presso SALA NOTTURNO Centro Servizi Blocco D. Titolo " Collaudo, verifiche acustiche e rappresentazioni grafiche. Presentazione programma Phonomap".**

**Visitate il sito [www.ambientelavoro.it](http://www.ambientelavoro.it)**

**per maggiori informazioni sull'accesso, costi ecc.**